



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA

ORDINANZA N° 148/2006

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA la circolare n. 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio e battellaggio;
- VISTA la circolare n. DEM3/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004-2005;
- VISTA la circolare n. 15191 in data 20.12.2006, concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007 – 2008;
- ESAMINATI secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori Barcaioi del Porto di Messina, i dati relativi:
 - Al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - Alle ore forfetariamente individuate vincolate al servizio;
 - Al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell' applicazione della formula di revisione tariffaria;
- CONSIDERATI gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente sulla sicurezza marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) Controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) Assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) Recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- ACCERTATO che secondo le risultanze dell' esame compiuto le tariffe massime inerenti i servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e barcaioi del Porto di Messina di cui all' Ordinanza n. 10/04 dell' 8 marzo 2004 devono essere modificate;
- VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA l'Ordinanza n. 02/83 del 27 gennaio 1983 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Messina;

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 01/01/2007 per prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioi del Porto di Messina, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento e di battellaggio nell'ambito del Porto di Messina, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate Stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	84,00
501	1.000	137,50
1.001	2.000	168,00
2.001	3.000	268,50
3.001	5.000	347,00
5.001	7.500	402,50
7.501	10.000	513,00
10.001	15.000	604,50
15.001	20.000	716,50
20.001	30.000	850,50
30.001	40.000	962,50
40.001	50.000	1.074,00
50.001	60.000	1.186,00
60.001	70.000	1.297,50
70.001	80.000	1.409,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 107,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI MONOCARENA E CATAMARANI € 21,00 comprensivi di fuori orario

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Messina alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate Stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	2.000	16,00
2.001	3.000	32,00
3.001	5.000	48,50
5.001	7.500	61,50
7.501	10.000	72,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

La tariffa per ogni viaggio per il servizio di battellaggio a persone o merci, effettuato dal Gruppo ormeggiatori e barcaoli a mezzo motobarca dal porto alla rada e approdi del Circondario di durata complessiva (andata e ritorno) inferiore ad un'ora è di € 352,00.

In caso di viaggi di durata complessiva (andata-ritorno e sosta) superiore ad un'ora, alla suddetta tariffa verrà applicata una maggiorazione del 50% per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti.

ART. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

ART. 3

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

ART. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- Distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- Trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- Sbroglie delle ancore.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

ART. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20:00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) Per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) Per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) Per prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania"
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;

7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1 novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Messina;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti – rispettivamente – di inizio o di termine delle prestazioni.

e) Le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1, ad esclusione di quella prevista per gli aliscafi monocarena e catamarani, e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

ART. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento o battellaggio già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

ART. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

ART. 8

Le fatture non pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli stessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

ART. 9

L'ordinanza n. 10/04 dell'8 marzo 2004 è abrogata.

ART. 10

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 30 dicembre 2006

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonino SAMIANI